SOLARIS - A81A07F - REGUFF - USCITA - Prot. N. 0004759 del 08-09-2026 - All. 3/6
COPIA CORTESIA NON OPPONIBILE A TERZI COME DA LINEE GUIDA AGID DOC. INFORMATICO
PER FIRME E PROCEDIMENTI RIFERIRSI AL DOC. INFORMATICO SENZA STAMPIGLIATURA
PER DATI DI PROTOCOLLO RIFERIRSI ALLA SEGNATURA.XML

Solaris s.r.l.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO SOLARIS S.R.L. MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN SINGOLO OPERATORE ECONOMICO

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI3
ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO3
ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO3
ART. 4 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO5
ART. 5 - CORRISPETTIVI10
ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI10
ART. 7 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO11
ART. 8 - SCIOPERO DEL PERSONALE11
ART. 9 - VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DELL'APPALTO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI12
ART. 10 - ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE12
ART. 11 - CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE13
ART. 12 - CLAUSOLA SOCIALE DI PARI OPPORTUNITÀ GENERAZIONALI, DI GENERE E DI INCLUSIONE LAVORATIVA13
ART. 13 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 E CODICE ETICO13
ART. 14 - CONTRATTO E AVVIO DELL'ESECUZIONE14
ART. 15 - QUINTO D'OBBLIGO E VARIANTI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI AFFIDATE14
ART. 16 - REVISIONE PREZZI14
ART. 17 - DIVIETI E CESSIONE DEI CREDITI14
ART. 18 - SUBAPPALTO15
ART. 19 - RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DANNI – ASSICURAZIONI15
ART. 20 - GARANZIA DEFINITIVA16
ART. 21 - INADEMPIENZE E PENALI17
ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO18
ART. 23 - RECESSO18
ART. 24 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI18
ART. 25 - PRIVACY19
ART. 26 - DUVRI19
ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI19

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per Solaris S.r.l., Società integralmente partecipata dai Comuni di Castel San Pietro Terme, Ozzano dell'Emilia, Dozza, Monterenzio e Casalfiumanese.

Ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D. Lgs. 36/2023, la procedura di gara è finalizzata all'affidamento del servizio mediante accordo quadro con un singolo operatore economico.

L'appalto è costituito da un unico lotto, in modo da consentire una più efficace e coordinata realizzazione delle attività in cui lo stesso si articola e al fine di garantire la razionalizzazione, la qualità del servizio e il contenimento della spesa attraverso una gestione unitaria.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita in quattro anni, a partire dalla stipula dell'accordo quadro.

L'appalto si concluderà altresì all'esaurimento dell'importo stimato massimo dell'accordo quadro, anche qualora lo stesso sia raggiunto anticipatamente alla scadenza.

ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

Il valore stimato massimo del costo del personale in somministrazione è pari a € 389.547,50 (IVA ESCLUSA), corrispondente all'importo per la manodopera.

L'importo della stessa è stata calcolata sulla base dell'attuale del C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa (id. T611).

Il valore stimato massimo a base d'asta dell'affidamento è pari ad € 447.979,62 (IVA ESCLUSA), comprensivo del costo dei lavoratori come da CCNL in vigore e il corrispettivo per la remunerazione della somministrazione lavoro, considerando il moltiplicatore pari a 1,150 posto a base di gara.

Lo stesso, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023, potrà essere aumentato o diminuito fino ad un quinto, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, fino ad un massimo stimato di € 537.575,55.

L'importo è suddiviso come di seguito:

DESCRIZIONE	VALORE (IVA ESCLUSA)
Manodopera, importo costo personale stimato	€ 389.547,50
Moltiplicatore a base di gara (1,150)	€ 58.432,12
Importo costo personale stimato considerando il moltiplicatore a base di gara	€ 447.979,62
Costi per la sicurezza da DUVRI	€ 0
Aumento delle prestazioni fino al quinto dell'importo	€ 89.595,92
IMPORTO TOTALE STIMATO MASSIMO DELL'ACCORDO QUADRO	€ 537.575,55

L'aggiudicazione e la stipula non sono fonte di alcuna obbligazione per la società utilizzatrice nei confronti del Fornitore e conseguentemente la società utilizzatrice non è tenuta a formalizzare contratti attuativi, escludendosi espressamente che il Fornitore possa avanzare diritti o pretese di sorta. Non è, pertanto, previsto alcun importo minimo garantito in favore del Fornitore. La società utilizzatrice non è in alcun modo vincolata a garantire l'avvio di un numero minimo di rapporti di lavoro, così come il numero e le ore delle figure professionali avviate possono subire variazioni e finanche cessare in funzione di mutamenti organizzativi e/o l'espletamento di procedure concorsuali di assunzione senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità a carico della società utilizzatrice e senza che il Fornitore possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta nel corso di somministrazione mancata o inferiore a quella indicata nei documenti di gara e di contratto.

La durata dei singoli contratti applicativi sarà stabilita di volta in volta, a seconda delle necessità della Società utilizzatrice.

L'aspetto fiscale del servizio è così articolato:

- l'attività di lavoro del personale somministrato compensata con i suddetti costi orari ordinari è esente IVA, ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633/1972 e s.m.i.;
- il corrispettivo dovuto per la remunerazione del servizio di intermediazione, dell'utile d'impresa e per la copertura delle spese generali, sarà assoggettato ad IVA al 22%.

Le tariffe orarie previste dal CCNL del comparto Federcasa si intendono riferite alle categorie indicate ed alle posizioni di accesso iniziali; si precisa che dovranno essere corrisposti ai lavoratori somministrati trattamenti retributivi non inferiori a quelli stabiliti dal CCNL dei dipendenti della società utilizzatrice con pari inquadramento.

La tariffa oraria, per ciascuna categoria professionale, nelle schede allegate al presente Capitolato d'Appalto, comprende tutti i seguenti elementi, I.V.A. esclusa:

- retribuzione base oraria di categoria per ogni singolo profilo
- oneri previdenziali dovuti dalle APL INPS
- oneri assicurativi INAIL
- rateo ferie considerate su 5/6 giorni lavorativi settimanali
- rateo ferie ex festività
- TFR
- ratei 13a mensilità
- ratei 14a mensilità

Il contributo ASPI non viene ricompreso tra le voci di cui sopra in quanto verrà aggiunto alla tariffa offerta solo nel caso in cui sia dovuto, a fronte di contratti a termine di carattere non sostitutivo (pertanto nell'offerta economica la tariffa oraria finita non dovrà tenere conto di tale voce di spesa).

Il costo orario non dovrà ricomprendere le seguenti voci, che saranno corrisposte se e in quanto dovute:

- eventuali prestazioni di lavoro straordinario;
- eventuali indennità previste dal vigente CCNL riconosciute ai dipendenti e non contabilizzate nel costo mensile;
- maggiorazioni orarie per festività di legge infrasettimanali e festività cadenti di domenica ivi compresa la festività del Santo Patrono;
- assenze quali permessi a vario titolo (permessi di studio, congedi straordinari, permessi per lutto, permessi sindacali, ecc);
- premi di risultato, ai sensi dell'art. 71 del CCNL Federcasa;
- rateo maturato per le ferie godute nel mese.

Potrà essere richiesta l'effettuazione di ore di lavoro straordinario che saranno remunerate sulla base di quanto previsto dal CCNL Federcasa. Il lavoro straordinario sarà fatturato con applicazione della tariffa base oltre al margine di agenzia, più le maggiorazioni orarie senza margine. Non saranno riconosciute ore di lavoro straordinario non esplicitamente e preventivamente richieste ed autorizzate.

Il Fornitore dovrà comunicare alla società utilizzatrice, prima dell'avvio del servizio, i costi orari così definiti, dandone giustificazione con prospetti riportanti la costruzione del costo orario rispetto alle voci di spesa considerate.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con le tariffe offerte tutti gli altri oneri, non espressamente richiamati, nessuno escluso. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, gli oneri relativi a:

- gestione e organizzazione, quali: ricerca e selezione del personale, eventuale assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi ed all'utilizzatore, formazione, visite mediche ed accertamenti preliminari all'assunzione espletati nel rispetto della vigente normativa, oneri contrattuali per la sicurezza;
- costi amministrativi e finanziati per richiedere il certificato penale del casellario giudiziale e per la verifica del possesso degli altri requisiti;
- utile di impresa, costi generali e tutto ciò non ricompreso nei costi orari sopra espressi del presente articolo.

Ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.lgs. 81/2015, saranno invece rimborsati gli oneri retributivi e previdenziali relativi a assenteismo dovuto a malattia, infortuni, ferie e maternità, in favore dei lavoratori effettivamente sostenuti dall'appaltatore. Gli stessi, ai quali non sarà applicato alcun moltiplicatore, dovranno essere rendicontati puntualmente e saranno oggetto di rimborso a piè di lista.

Il computo delle ore effettuate dal lavoratore somministrato sarà rilevato a mezzo badge dal sistema informatico di rilevazione presenze assenze, vigente presso la società utilizzatrice. Tramite apposita comunicazione effettuata a mezzo mail entro il giorno 3 di ogni mese, o diversa tempistica concordata tra le parti, il soggetto incaricato per la società utilizzatrice trasmetterà al Fornitore la scheda delle ore effettivamente lavorate.

La società utilizzatrice corrisponderà all'Impresa esclusivamente il corrispettivo pari alle ore di servizio effettivamente prestate.

In caso di assenza per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela (es. malattia, maternità, infortuni, permessi di studio, permessi sindacali, ecc.) al lavoratore dovrà essere corrisposta la retribuzione dovuta a carico dell'Impresa.

In caso di rinnovi contrattuali per i lavoratori di pari categoria del CCNL applicato dall'Ente utilizzatore, i medesimi aumenti saranno automaticamente applicati anche ai lavoratori somministrati.

Per la parte riferita al costo del lavoro, la revisione periodica del prezzo è ammessa unicamente in riferimento a variazioni conseguenti l'applicazione di eventuali incrementi di costo che si venissero a determinare successivamente, in conseguenza degli adempimenti retribuitivi e normativi previsti dalla contrattualistica nazionale, territoriale e aziendale, corrisposti ai dipendenti dei Servizi utilizzatori dell'Ente e dovuti al lavoratore somministrato.

L'intero importo dell'appalto è finanziato con fondi propri della Società.

ART. 4 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Nell'esecuzione dell'appalto il Fornitore dovrà rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabili dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi.

Il Fornitore provvederà sia all'attività di reclutamento e formazione del personale, sia alla sua gestione, sia all'attività di monitoraggio dei servizi espletati e della relativa contabilizzazione.

4.1 Modalità di attivazione del servizio

La società utilizzatrice comunicherà al Fornitore le proprie necessità indicando:

- descrizione della professionalità richiesta, del livello retributivo (compresa eventuale retribuzione accessoria) e del CCNL applicato;
- settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
- modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
- sede e orario giornaliero/settimanale di lavoro;
- dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori del soggetto fruitore;
- eventuali requisiti professionali specifici quali patenti di guida, attestati, ecc....;
- eventuale erogazione buoni pasto.

Il Fornitore dovrà presentare almeno 3 curriculum vitae (fatte salve oggettive e motivate difficoltà di reperimento) relativi a candidati in possesso dei requisiti sopra indicati entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta da parte della società utilizzatrice. In caso di urgenza o per sostituzioni necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi, il Fornitore sarà tenuto ad inviare al alla società utilizzatrice il lavoratore entro 24 ore dalla richiesta. Per sostituzioni brevi non programmabili e urgenti, con la stessa procedura di cui sopra sarà identificato un gruppo di operatori da chiamare al bisogno con effetto immediato. Nel caso in cui nella prima rosa di tre candidati non ve ne sia uno che soddisfi le chieste prescritte, dovranno essere presentati altri 3 curricula fino all'individuazione del soggetto ritenuto idoneo.

La Società utilizzatrice si riserva la facoltà di convocare i candidati per un colloquio propedeutico alla somministrazione.

Il Fornitore si impegnerà ad adottare procedure analitiche ed esaustive di selezione del personale da avviare in somministrazione.

Il Fornitore è tenuto a presentare copia del contratto tra il medesimo ed il prestatore di lavoro prima dell'inizio dell'attività e, comunque, non oltre 10 giorni dalla data di stipulazione, alla società utilizzatrice, al fine della tutela in ordine alle responsabilità solidali previste dagli artt. 35 e 36 del D. Lgs. 81/2015.

I lavoratori somministrati sono sottoposti ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo dell'Agenzia di somministrazione di lavoro. In caso di mancato superamento del periodo di prova, ovvero in qualsiasi momento dell'intero periodo contrattuale, qualora l'Ente utilizzatore ravvisasse l'opportunità di procedere ad una

sostituzione, ne darà comunicazione scritta al somministratore il quale a sua volta provvederà ad informare il lavoratore.

Il lavoratore ha diritto a prestare la propria opera per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o sostituzione. Prima della stipulazione del contratto attuativo, il Fornitore è tenuto, su richiesta della società utilizzatrice, a fornire a questa un prospetto di quantificazione dei costi rapportati alla durata del contratto, evidenziandone ogni voce e il relativo corrispettivo comprensivo d'IVA.

4.2 Svolgimento del servizio

La società utilizzatrice potrà chiedere in qualsiasi momento la sostituzione dei lavoratori che abbiano tenuto atteggiamenti o comportamenti gravemente inadeguati anche dopo il periodo di prova, formalmente rilevati da superiori gerarchici; la Società utilizzatrice si riserva inoltre la facoltà di interrompere il rapporto di lavoro per cause di forza maggiore o giustificato motivo: in tal caso il Fornitore avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo solo per le ore di lavoro effettivamente rese sino alla interruzione.

Il Fornitore provvederà ad informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all'attività che gli stessi presteranno presso i servizi dell'Ente utilizzatore, erogando ad ogni lavoratore, una formazione generale in materia di salute e sicurezza secondo i criteri del D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.

Rimane invece in capo alla società utilizzatrice, l'obbligo di informare i lavoratori somministrati sui rischi specifici dei singoli luoghi di lavoro. Pertanto essa osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m. Il lavoratore sarà dotato degli eventuali necessari dispositivi di protezione individuale ove adottati per gli altri lavoratori. L'onere economico per questi adempimenti è a carico della società utilizzatrice.

Il lavoratore dovrà effettuare le prestazioni contrattuali con massima cura e diligenza e dovrà mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non divulgarli e non farne oggetto di sfruttamento.

L'orario di lavoro e le turnazioni di ogni singolo lavoratore saranno distribuite sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti dell'Ente utilizzatore presso cui sono funzionalmente assegnati e potranno subire variazioni nel corso del singolo contratto applicativo sia estemporanee sia sulla base delle necessità di Solaris s.r.l., previa comunicazione scritta e senza che questo costituisca variazione contrattuale.

È fatta salva la facoltà per la società utilizzatrice di richiedere orari di lavoro part-time, secondo l'articolazione oraria, di volta in volta prevista, e sulla base delle necessità di Solaris s.r.l.

È facoltà della società utilizzatrice durante l'esecuzione del contratto attuativo dell'Accordo Quadro, qualora se ne ravvisi la necessità per cause di forza maggiore/pubblico interesse, disporre che i somministrati vengano assegnati temporaneamente e/o definitivamente ad altro servizio rispetto a quello di prima destinazione, previa preventiva comunicazione al Fornitore.

Nella conduzione delle attività il lavoratore somministrato è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza, nonché ad agire in ogni occasione con diligenza professionale.

Il lavoratore somministrato è, altresì, tenuto a conoscere e ad attenersi a quanto previsto dal Codice Etico adottato dalla Società Solaris, ai regolamenti, alle procedure, alle linee guida, ai protocolli e alle modalità operative in uso presso Solaris s.r.l.

4.3 Profili professionali

I profili professionali che potranno essere oggetto di richiesta di somministrazione in relazione alla presente procedura di gara, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono i seguenti:

- Categoria B1 Amministrativo
- Categoria C2 Amministrativo
- Categoria C2 Cuoco
- Categoria D1 Aiuto Cuoco
- Categoria D1 Custode/Necroforo

Il servizio dovrà essere espletato con personale in possesso di tutti i requisiti formativi e professionali propri del profilo di appartenenza, che verranno esplicitati all'interno della richiesta di attivazione della somministrazione.

L'attività del lavoratore è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità, in quanto applicabili.

I lavoratori saranno adibiti alle mansioni relative ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal CCNL ed eventuali contratti decentrati integrativi e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.

Potranno essere concordate anche figure professionali diverse o ulteriori rispetto a quelle sopra descritte, in relazione alle effettive esigenze della Società utilizzatrice. Nell'eventualità, sarà cura della Società fornire al Fornitore la scheda aggiornata dei costi di dette figure, qualora non fossero state incluse nelle schede allegate al presente accordo quadro, fermo restando l'aggio di aggiudicazione.

4.4 Retribuzione dei lavoratori somministrati

Il trattamento giuridico ed economico del lavoratore somministrato sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL Federcasa per i lavoratori dipendenti di pari categoria dell'Ente utilizzatore ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dai rinnovi contrattuali futuri. Ai lavoratori che verranno inseriti in unità che operano su turni spetterà inoltre l'indennità di turno contrattualmente prevista, sulla base del turno effettuato.

Il fornitore si impegna a procedere al pagamento della retribuzione dovuta ai lavoratori somministrati in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento nei termini previsti, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. Gli obblighi retributivi devono essere assolti in applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di categoria vigenti con obbligo di adeguamento automatico in ragione delle modificazioni che detti contratti subiscono nel corso del tempo.

In ipotesi di mancato pagamento del trattamento economico dovuto ai prestatori di lavoro a tempo determinato, Solaris s.r.l. provvederà al pagamento dei suddetti, provvederà al pagamento diretto del trattamento economico dovuto agli interessati, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'Agenzia Aggiudicataria da esercitarsi attraverso l'incameramento del deposito cauzionale o il mancato pagamento delle spettanze dovute all'Agenzia aggiudicataria.

Il Fornitore si impegna a fornire, dietro richiesta dell'Ente utilizzatore, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata ed ogni altra informazione che si ritenga utile dover reperire per la verifica del servizio.

4.5 Obblighi del Fornitore

Il Fornitore si obbliga ad effettuare l'attività di reclutamento e selezione del personale in possesso di tutti i requisiti, idoneità, abilitazioni, titoli, di cui sopra, secondo criteri di trasparenza, imparzialità e merito e comunque tenuto conto dei bisogni esplicitati della società utilizzatrice.

Il Fornitore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della società utilizzatrice e di terzi autorizzati.

Il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione della società utilizzatrice il personale richiesto entro i termini da questa indicati e in base ai criteri di cui al presente Atto.

Il Fornitore si impegna ad assolvere ogni compito legato alla instaurazione e gestione del rapporto di lavoro con il personale somministrato in qualità di soggetto giuridico titolare del rapporto di lavoro ed assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali, e assicurativi, retributivi, nonché di tutte le previsioni discendenti da leggi e contratti vigenti in materia di somministrazione, ivi comprese le previsioni del CCNL applicabile.

Il Fornitore provvederà ad informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all'attività da svolgere.

Il Fornitore si impegna nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori il Codice di comportamento approvato dalla società.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per la società utilizzatrice la facoltà di richiedere al Fornitore l'immediata sostituzione del personale inadempiente e avrà la facoltà di risolvere il contratto attuativo in caso di reiterazione della violazione degli obblighi di comportamento da parte del personale inviato, previo espletamento di una procedura che garantisca il contradditorio.

Sono a carico del Fornitore tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.ii.

Oltre a quanto sopra indicato il Fornitore si obbliga specificatamente a:

- eseguire tutti i servizi oggetto dell'Accordo quadro, dettagliatamente descritti nel presente Atto, nei contratti attuativi e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Atto e negli Atti di gara;
- garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
- erogare i servizi oggetto dell'Accordo quadro e dei contratti attuativi ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Atto e negli Atti di gara, nonché predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire agli enti utilizzatori di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nel presente atto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
- osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra
- su richiesta scritta della società utilizzatrice, presentare la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno;
- uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio oggetto del presente Atto;
- effettuare l'attività di reclutamento e selezione del personale in possesso di tutti i requisiti, idoneità, abilitazioni, titoli, così come specificati nel presente Atto e nella documentazione di gara, secondo criteri di trasparenza, imparzialità e merito e comunque tenuto conto dei bisogni esplicitati della società utilizzatrice;
- fornire alla società utilizzatrice per ciascun lavoratore somministrato, qualora richiesti, gli attestati relativi alla partecipazione ad interventi formativi sui contenuti generali relativi alla sicurezza, con particolare riferimento ai rischi connessi alle lavorazioni nella categoria produttiva di riferimento ed eventualmente, qualora già posseduti, gli attestati di primo soccorso e di antincendio, nonché quelli relativi alla formazione di cui sopra, per legge, a carico del Fornitore;
- fornire e/o sostituire il personale da assegnare ai Servizi utilizzatori dell'Ente per cui viene formulato il contratto attuativo nei tempi e modalità stabilità, nel rispetto di quanto previsto nell'Accodo Quadro e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa;
- eseguire i contratti attuativi in conformità alle richieste pervenute dalla società utilizzatrice, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
- essere consapevole che la società utilizzatrice mantiene il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quei lavoratori che, a suo insindacabile giudizio, non ritengano essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento della prestazione e a sostituirli;
- assicurare la costante disponibilità telefonica di uno o più referenti, come minimo, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 17,30, comunicando alla società utilizzatrice nominativi e modalità per contattarli in modo tempestivo e garantendo, altresì, un servizio di assistenza attivo in caso di urgenze;
- provvedere su richiesta della società utilizzatrice, alla tempestiva comunicazione e sostituzione dei lavoratori assenti per infermità temporanea e/o infortunio entro 24 ore dalla data di insorgenza degli stessi, e dei lavoratori che siano risultati inidonei alla mansione, entro 24 ore dalla data di ricevimento della comunicazione di inidoneità;
- garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto dell'Accordo quadro e/o dei singoli contratti attuativi;
- dare immediata comunicazione alla società utilizzatrice di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto e ai singoli Contratti attuativi;
- predisporre e trasmettere su richiesta in formato elettronico tutti dati e la documentazione di rendicontazione.

Nell'attribuzione di incarichi di lunga durata (ad esempio quelli riferibili all'intero anno scolastico per il personale di cucina), hanno la precedenza i lavoratori con una maggiore esperienza pregressa nel servizio utilizzatore.

Le copie dei contratti di lavoro tra il Fornitore ed i singoli lavoratori dovranno essere trasmesse alla società utilizzatrice, la quale si riserva di richiedere in qualsiasi momento l'esibizione del modello DM 10 e delle buste paga. Qualora il Fornitore non risulti in regola con gli obblighi inerenti alla disciplina del lavoro, la società utilizzatrice procederà alla risoluzione del contratto attuativo e dell'Accordo Quadro, fatta comunque salva la responsabilità per eventuali fatti illeciti o per l'eventuale violazione di norme penali.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Restano ad esclusivo carico del Fornitore gli eventuali maggiori oneri che per legge sono a carico dello stesso, derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione e della Società utilizzatrice, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Il potere disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo è riservato al Fornitore, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 81/2015. L'ente utilizzatore comunica tempestivamente al Fornitore tutti gli elementi che formeranno oggetto della contestazione.

Il Fornitore è tenuto a comunicare alla società utilizzatrice secondo le disposizioni del vigente CCNL, l'eventuale adozione del provvedimento disciplinare, assumendo ogni onere anche economico relativi alla procedura, compresi gli oneri economici conseguenti all'impugnazione del provvedimento da parte del lavoratore interessato. La società utilizzatrice si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere motivatamente la sostituzione del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare.

4.6 Obblighi a carico della società utilizzatrice

La società utilizzatrice si impegna ad assicurare la corretta ed efficace esecuzione del servizio di somministrazione e ad utilizzare la prestazione dei lavoratori somministrati nel rispetto della normativa vigente e del contratto collettivo di categoria applicabile.

In particolare, si impegna altresì a:

a) inviare all'Agenzia aggiudicataria entro il terzo giorno del mese successivo i riscontri/le rilevazioni delle ore effettivamente prestate dal lavoratore in servizio, ai fini della formazione della busta paga;

b) comunicare all'Agenzia aggiudicataria gli estremi del CCNL da applicare e i relativi trattamenti retributivi previsti, comprese eventuali variazioni e differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto;

c) comunicare all'Agenzia aggiudicataria ogni informazione utile inerente allo svolgimento dell'attività del personale somministrato, che possa essere necessaria all'aggiudicatario nella conduzione del rapporto giuridico di lavoro (variazioni di sede di lavoro, di orario ecc.)

d) nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansione superiore, dare immediata comunicazione scritta all'Agenzia e copia al lavoratore interessato;

e) corrispondere all'Agenzia aggiudicataria il compenso per il servizio nella misura determinata in sede di offerta economica. All'Agenzia spetta il compenso per le ore effettivamente lavorate: pertanto in caso di assenza del lavoratore per malattia, infortunio, congedi, ferie e comunque per tutti i permessi previsti dal CCNL di riferimento, nessun corrispettivo è dovuto all'Agenzia;

f) versare direttamente, in caso di inadempimento del somministratore, al prestatore di lavoro e all'ente previdenziale le retribuzioni e i contributi dovuti, rivalendosi sulle eventuali somme dovute all'aggiudicatario e non ancora versate e sulla cauzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;

g) comunicare tempestivamente gli elementi utili all'eventuale contestazione disciplinare a carico del lavoratore ai sensi dell'art. 7 della L. 300/1970;

h) osservare nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i. e fornire gli stessi di tutti i dispositivi di protezione e le attrezzature necessari per l'espletamento della prestazione.

4.7 Contabilizzazione del servizio

Per il servizio oggetto della presente procedura, ciascuno dei Servizi utilizzatori dell'Ente corrisponderà al Fornitore quanto stabilito al precedente art. 4 e seguenti.

Per le ore di lavoro straordinario verrà rimborsato un incremento sulla tariffa oraria calcolato secondo quanto stabilito dal vigente CCNL degli enti utilizzatori in cui sono funzionalmente assegnati i lavoratori somministrati.

In caso di rinnovo della parte economica dei CCNL di riferimento, sarà rimborsato al Fornitore il solo aumento per le ore effettuate dal prestatore del lavoro che saranno contabilizzate in fattura.

L'Ente utilizzatore corrisponderà al Fornitore unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori rimanendo a carico del Fornitore ogni assenza, a qualsiasi titolo effettuata, da parte dei lavoratori medesimi senza giustificazioni.

In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscano una tutela al lavoratore, il Fornitore provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

Le sedi interessate dall'attività ausiliaria di cucina sono le seguenti:

- ✓ Cucina Centralizzata Via Remo Tosi 7 Castel San Pietro Terme
- ✓ Cucina Centralizzata c/o Nido Infanzia Girotondo Via di Vittorio, 28/A – Castel San Pietro Terme

Il numero dei pasti previsti nel presente Capitolato, così come le modalità, sono riferiti all'anno 2024 e sono da ritenersi indicativi al fine della presentazione dell'offerta per i servizi in affidamento, in quanto il Comune e l'Amministrazione Scolastica Statale possono variare a proprio insindacabile giudizio sia le sedi, che le giornate di permanenza pomeridiana, che le modalità di organizzazione (moduli, tempi pieni, corsi, ecc…). Analogamente, anche i pasti dei centri estivi e delle altre strutture servite potranno subire variazioni in base agli accordi commerciali sottoscritti dalla società Solaris.

La Ditta aggiudicataria è obbligata ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Capitolato per tutti i pasti che Solaris richiederà e nelle modalità che verranno comunicate.

ART. 5 - CORRISPETTIVI

La quota di produttività da corrispondere effettivamente ai lavoratori sarà comunicata al Fornitore con riferimento a quanto erogato al personale assunto presso la società utilizzatrice.

La società utilizzatrice si impegna a rimborsare eventuali altre indennità contrattualmente previste, purché preventivamente autorizzate.

Per le ore di lavoro straordinario verrà rimborsato un incremento sulla tariffa oraria calcolata secondo quanto stabilito dal vigente CCNL Federcasa.

Eventuali rimborsi spese per trasferte spettanti al lavoratore saranno comunicati al Fornitore che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte della società utilizzatrice.

La società utilizzatrice corrisponderà al Fornitore unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori rimanendo a suo carico ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi senza giustificativi. In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscano una tutela al lavoratore, il Fornitore provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di fattura o nota pro-forma (codice univoco di Solaris s.r.l.: M5UXCR1), previa attestazione di regolare esecuzione del servizio, secondo i termini di legge.

Le fatture dovranno obbligatoriamente essere emesse secondo il meccanismo dello "split payment" e riportare la dicitura "OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI – IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/72".

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dalla società utilizzatrice, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, con bonifico bancario a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il Fornitore si obbliga a presentare le fatture mensilmente così compilate:

- nominativo del lavoratore;
- numero ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione;
- tariffa oraria, così come derivante dall'offerta economica e dalla prestazione resa; retribuzione accessoria e costo unitario della stessa;
- IVA secondo la normativa vigente;
- importo totale della fattura.

Il Fornitore si impegna al pagamento diretto ai lavoratori della retribuzione dovuta in base alla categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge.

Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicatario e di eventuali subappaltatori di quanto prescritto negli atti di gara e nel contratto, oltre che alla verifica del rispetto degli obblighi di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 11, c. 6 del D. Lgs. 36/2023.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste.

In caso di riscontrate irregolarità, la Stazione appaltante sospenderà i pagamenti delle fatture successive a quella per la quale è stata chiesta la regolarità contributiva e chiederà all'aggiudicatario la regolarizzazione della sua posizione, pena la rescissione del contratto.

Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto attuativo e il presente Atto si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC.

ART. 7 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Nei confronti dei prestatori trovano applicazione tutte le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti, ivi comprese quelle a tutela dell'occupazione del personale somministrato in conformità alla contrattazione collettiva vigente.

La società utilizzatrice osserva, altresì, nei confronti dei medesimi prestatori tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti e sono responsabili per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, la società utilizzatrice ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.ii.

La società utilizzatrice osserva nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. 36/2023 ss.mm., a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

ART. 8 - SCIOPERO DEL PERSONALE

In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto dell'Accordo quadro e dei contratti attuativi e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza, nel rispetto della normativa vigente in materia di sciopero.

In caso di inottemperanza, la Società utilizzatrice potrà procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.

Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore a ciascun alla Società con un anticipo di almeno 7 giorni.

Le fatture relative al mese nel quale la/le giornate di sciopero sono state svolte saranno decurtate di 1/26 del canone mensile per ciascuna delle giornate stesse.

ART. 9 - VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DELL'APPALTO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, il Fornitore si obbliga a consentire alla società utilizzatrice, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Nel caso siano contestate al Fornitore la non conformità nell'esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque alla società utilizzatrice competente la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte. In attesa della risoluzione della non conformità, la fattura riferita al servizio contestato non deve essere emessa e, se già emessa, non sarà liquidata. Qualora le contestazioni non vengano risolte in via bonaria, la società utilizzatrice procede ad applicare le penalità previste nei successivi articoli.

Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla società utilizzatrice.

ART. 10 - ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il "Contratto collettivo nazionale del lavoro per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro" (id. V212), Codice Ateco 78.20.00 - Attività di agenzie di lavoro interinale e altre attività di fornitura di risorse umane.

Il CCNL applicabile al personale in missione presso Solaris per tutti gli aspetti economici e normativi correlati alla prestazione sarà il CCNL per i "dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa" (id. T611).

Il CCNL di cui sopra è stato individuato dalla Stazione Appaltante quale applicabile al personale impiegato nel presente appalto in quanto ha un ambito di applicazione strettamente connesso alle prestazioni oggetto di appalto ed è il contratto in vigore stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023, l'Operatore Economico offerente si impegna a applicare il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero indica nella propria offerta di applicare un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

La Ditta Appaltatrice dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio in oggetto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza e di igiene del lavoro, assumendone a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta Appaltatrice si obbliga ad esibire in qualsiasi momento ed entro 15 gg dalla richiesta, documenti e attestazioni comprovanti il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di Sicurezza e Prevenzione degli infortuni sul lavoro, Direttiva macchina, Igiene sul lavoro, assicurazione contro gli infortuni, Previdenza e disoccupazione e eventuale altra documentazione relativa al personale adibito al servizio nel rispetto della normativa sulla privacy. In caso di inottemperanza a tale obbligo, Solaris s.r.l. ha la facoltà di segnalare la situazione alla competente direzione provinciale del lavoro.

La Ditta Appaltatrice si obbliga, ancorché cooperativa e pure nei confronti dei propri soci-lavoratori, a rispettare tutte le condizioni normative e retributive, nessuna esclusa, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore per i propri dipendenti, anche se non sia aderente alle organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

Il presente affidamento è sottoposto alla osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di affidamento previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le Associazioni imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Alla Direzione Provinciale del Lavoro gli offerenti potranno rivolgersi per ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro, ai sensi della normativa vigente.

ART. 11 - CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e tenuto conto della necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 57, c. 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 ed ai sensi dell'art. 31 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro.

Pertanto il Fornitore, salvo cause ostative per legge o per volontà dei lavoratori interessati, privilegerà l'avviamento al lavoro di personale che abbia già prestato servizio presso la Società utilizzatrice al fine di garantire la continuità delle competenze e le conoscenze già specificatamente acquisite. L'inadempimento, da parte del Fornitore, agli obblighi derivanti dalla presente clausola sociale rappresenta violazione dei doveri che incombono sull'impresa subentrante.

Si rimanda all'Allegato B - elenco del personale attualmente impiegato, per la tabella relativa ai dati specifici.

ART. 12 - CLAUSOLA SOCIALE DI PARI OPPORTUNITÀ GENERAZIONALI, DI GENERE E DI INCLUSIONE LAVORATIVA

Al fine di garantire pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'Operatore Economico offerente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare che, relativamente alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali:

- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

ART. 13 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 E CODICE ETICO

L'operatore economico offerente dichiara di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex d. Lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. n. 190/2012, nonché dei principi contenuti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e Codice Etico di Solaris, disponibile all'indirizzo https://www.solaris.srl/amm-trasparente/codice-di-condotta-e-codice-etico/ che dichiara di aver letto e di aver compreso, obbligandosi al rispetto di quanto ivi indicato nei suoi rapporti con Solaris ed impegnandosi ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d. lgs 231/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

ART. 14 - CONTRATTO E AVVIO DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023 il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, divenuta efficace l'aggiudicazione e decorsi trentadue giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.
Il R.U.P. può autorizzare, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D. Lgs. 36/2023 e con provvedimento adeguatamente motivato, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza prima della stipula.
La mancata attivazione parziale o totale del servizio per motivi non dipendenti da Solaris S.r.l. non dà diritto alla ditta aggiudicataria di richiedere alcun indennizzo o risarcimento.
Le spese contrattuali, consistenti nell'imposta di bollo, a carico dell'operatore economico aggiudicatario sono stimate in € 120,00 (Centoventi,00), salvo conguaglio.

ART. 15 - QUINTO D'OBBLIGO E VARIANTI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI AFFIDATE

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D. Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione agli stessi patti, prezzi e condizioni previste nel contratto originario, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In ogni caso la Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da Solaris s.r.l. e che siano state ordinate, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico della Ditta Appaltatrice maggiori oneri.

ART. 16 - REVISIONE PREZZI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del D. Lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio o della fornitura derrate superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati su richiesta dell'Appaltatore o su iniziativa della Stazione Appaltante, nella misura dell'ottanta per cento della variazione eccedente il 5%, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi relativi ai servizi oggetto di appalto, per cui è stato individuato il CPV 79620000-6 SERVIZI DI FORNITURA DI PERSONALE, COMPRESO PERSONALE TEMPORANEO, sarà utilizzato l'indice sintetici Istat [78] che individua la variazione dei prezzi alla produzione di servizi "Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale".

L'indice sarà monitorato con cadenza mensile, avendo quale riferimento il valore rilevato nel mese di aggiudicazione.
In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevi che sia dovuto un compenso revisionale:

- Se risulta a favore dell'Appaltatore, liquida lo stesso a seguito di presentazione di regolare fattura;
- Se risulta a favore della Stazione Appaltante, la stessa terrà conto dell'importo nei successivi pagamenti, trattenendo le somme dovute.

ART. 17 - DIVIETI E CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi di quanto disposto dal Codice dei Contratti Pubblici e fatte salve le disposizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.

La cessione dei crediti è invece ammessa ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D. Lgs. N. 36/2023.

In materia di cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità a SOLARIS s.r.l., le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate a SOLARIS s.r.l.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili a SOLARIS s.r.l. qualora quest'ultima non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro trenta giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso SOLARIS s.r.l. a cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente appalto.

ART. 18 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo quanto disposto dall'art. 119 del D. Lgs n. 36/2023 previa autorizzazione della Stazione Appaltante. Il subappalto non autorizzato comporta l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della garanzia a titolo di risarcimento danni.

L'operatore economico è tenuto ad indicare in sede di offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, fermo restando il divieto di affidare l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto in subappalto.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Le prestazioni del contratto di appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, stante la mancanza di una disciplina sulla sicurezza e tutela dei lavoratori che si coordini con il subappalto a cascata.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese. Gli operatori economici possono comunque indicare nella propria offerta una diversa soglia, per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale o un diverso contratto collettivo che garantisca ai propri dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore.

L'appaltatore deve inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto.

Solaris s.r.l. corrisponde direttamente al subappaltatore e al titolare di sub-contratto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Vista la mancanza di una disciplina sulla sicurezza e tutela dei lavoratori che si coordini con il subappalto a cascata e al fine di garantire il controllo e la qualità del servizio, non è ammesso il subappalto a cascata.

ART. 19 - RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DANNI – ASSICURAZIONI

La Ditta Appaltatrice è sempre direttamente responsabile di ogni danno, a persone e/o a cose, che possano derivare a Solaris s.r.l. ed a terzi dallo svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato, sollevando Solaris s.r.l. da ogni qualsivoglia responsabilità. È infatti a carico della Ditta Appaltatrice l'adozione, nell'esecuzione dei servizi, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sulla stessa Ditta e restando del tutto esonerata Solaris s.r.l., fatto salvo quanto previsto dall'art. 26, comma 4 del D. Lgs 81/08.

L'accertamento dei danni sarà effettuato da Solaris s.r.l. in contraddittorio con il Responsabile di Servizio della Ditta Appaltatrice, in modo da consentire alla stessa di esprimere la propria valutazione; in caso di assenza del Responsabile di Servizio, Solaris s.r.l. procede agli accertamenti in presenza di due testimoni, anche dipendenti della stessa, senza che la Ditta Appaltatrice possa sollevare eccezioni di sorta.

La Ditta aggiudicataria, in relazione alle responsabilità derivanti dallo svolgimento dei servizi di cui al presente affidamento, dovrà stipulare una polizza di assicurazione per R.C.T. e per tutti i danni a persone o cose, specifica per il presente affidamento, presso una primaria Compagnia di Assicurazione, che copra anche i rischi derivanti dalla conduzione dei locali, ove si svolgerà l'attività relativa al presente affidamento, con un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00.

Solaris s.r.l. è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che possa accadere al personale della Ditta durante l'esecuzione del servizio, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è ricompreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. A tale riguardo la Ditta dovrà stipulare una polizza di responsabilità civile del datore di lavoro (RCO) con un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00.

La Ditta aggiudicataria assume l'impegno a stipulare le polizze assicurative di cui sopra e consegnarle a Solaris s.r.l. prima dell'avvio dei servizi e forniture del presente appalto. Qualora le polizze prevedano rate di premio scadenti

durante il periodo di affidamento, saranno consegnate entro i quindici giorni successivi a tali scadenze di rate le copie delle quietanze di avvenuto pagamento del premio.

In alternativa alla specifica polizza di cui sopra la Ditta Aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate ai commi precedenti e produrre una appendice alla stessa nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di affidamento e alle medesime condizioni di cui ai precedenti commi, contenente la precisazione che non vi sono limiti al numero di sinistri, né limiti al massimale annuo per danni.

Tutte le polizze assicurative dovranno riportare la formale rinuncia del beneficio della preventiva escussione (Art. 1944 del C.C.) nei riguardi della ditta obbligata e dovranno prevedere il formale impegno del fidejussore e dell'assicuratore a pagare la somma garantita entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte di Solaris.

Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'affidamento.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esigenza di adeguata copertura assicurativa.

ART. 20 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 c. 1, del D. Lgs. 36/2023 e nei termini previsti da Solaris, l'appaltatore è tenuto a costituire una garanzia definitiva, con le modalità di cui all'art. 106 del Codice, pari al due per cento dell'importo dell'accordo quadro, ridotta nelle misure previste dal comma 8 dello stesso art. 106, per gli operatori economici in possesso dei requisiti segnalati in sede di offerta, o maggiorata nelle misure previste dal comma 2 dell'art. 117.

La garanzia definitiva può essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediario finanziario autorizzato.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze e deve espressamente prevedere le seguenti condizioni:

- Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- Rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- Operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta, ai sensi dell'art. 117, c. 6, del D. Lgs. 36/2023 da parte dell'Amministrazione, che si riserva di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, sempre che non sussistano motivi di rivalsa per inadempienza contrattuale o per risarcimento danni, fermo restando che è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia definitiva deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i componenti.

Qualora la ditta aggiudicataria intenda richiedere l'anticipazione del prezzo prevista all'art. 125 del D. Lgs. 36/2023, dovrà costituire specifica garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La garanzia dovrà essere costituita con le modalità indicate dallo stesso art. 125.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'esecuzione, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Società.

ART. 21 - INADEMPIENZE E PENALI

La società utilizzatrice ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che si ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del/i contratto/i.

Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nell'Accordo quadro, non imputabili agli enti utilizzatori ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, potranno essere applicate le penali di cui al presente articolo.

Le penali applicate saranno stabilite in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare mensile del singolo contratto attuativo relativo al mese in cui si è verificata la fattispecie da cui si genera l'applicazione della penale.

Oltre a quanto stabilito genericamente al precedente comma, ci si riserva di applicare la seguente penalità:

a) per mancata sostituzione del lavoratore somministrato entro i termini richiesti dalla Società utilizzatrice: € 250,00 per ogni giorno lavorativo di mancata sostituzione (salvo diversi accordi con il soggetto fruitore);

b) per eventuale avviamento di personale non in possesso dei requisiti previsti e richiesti per la mansione da svolgere: € 500,00;

c) per mancato pagamento delle retribuzioni al lavoratore somministrato: € 1.000;

d) per mancata emissione dell'avviso di ricerca del personale entro i termini richiesti dalla Società utilizzatrice: € 500,00;

e) per mancata formazione del personale somministrato: € 500,00;

f) per mancata indicazione del referente aziendale: € 250,00.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Accordo quadro e nei contratti attuativi nella documentazione nella stessa richiamata; in tali casi gli enti applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla società utilizzatrice; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Ente, che avrà richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Potranno essere applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore di ciascun contratto attuativo; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto del relativo contratto attuativo e dell'Accordo Quadro. In tal caso l'Ente ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale; in questo ultimo caso la cauzione dovrà essere tempestivamente integrata.

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Solaris s.r.l., fermi i casi di risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 del C. C. e le ulteriori ipotesi previste dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023, si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a tutto danno e rischio della Ditta appaltatrice, nei seguenti casi:

- Mancato avvio del servizio nel termine prefissato;
- Applicazione di tante penalità di cui al precedente articolo da superare il 10% dell'importo contrattuale;
- Subappalto non autorizzato;
- Cessione del contratto, salvo quanto previsto all'art. 120, c. 1, lett. d del D. Lgs. 36/2023;
- Quando di fatto l'Appaltatore abbandoni o interrompa i servizi senza giustificato motivo;
- Quando l'Appaltatore incorra in gravi inadempienze agli obblighi assunti;
- Fallimento della Ditta e/o altre procedure concorsuali;
- Perdita di uno o più requisiti richiesti per l'ammissione alla gara;
- Laddove si verifichi un fatto a carico della Ditta appaltatrice che possa dar luogo ad un procedimento penale per frode, compresa l'eventualità che Solaris s.r.l. venga a conoscenza di analogo procedimento posto in essere dall'autorità giudiziaria su denuncia di terzi;
- Violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;
- Violazione degli obblighi di cui al Codice Etico Solaris, qualora possano costituire causa di risoluzione contrattuale.

Fatto salvo quanto sopra esposto e quanto previsto dalla normativa vigente in tema di risoluzione contrattuale, è facoltà di Solaris s.r.l. risolvere il contratto, con conseguente perdita del deposito cauzionale costituito e, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito, in ogni altro caso in cui si verifichino inadempienze gravi e/o reiterate, dirette o indirette, alle disposizioni di legge, ai regolamenti ed agli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, con particolare riferimento al trattamento del personale addetto al servizio.

Nel caso in cui Solaris proceda alla risoluzione del contratto, la Ditta si impegna, in caso di espressa richiesta di Solaris s.r.l., a proseguire l'intervento fino al nuovo affidamento del servizio da parte di Solaris s.r.l..

ART. 23 - RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante ha diritto a recedere dal contratto in qualsiasi momento, purché tenga indenne l'appaltatore mediante pagamento delle prestazioni eseguite, del valore dei materiali utili esistenti in magazzino e del decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

La comunicazione dell'esercizio del diritto di recesso è comunicata dalla Stazione Appaltante mediante PEC, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari.

ART. 24 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'operatore economico affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. L'affidataria deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

La ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. È facoltà della Stazione Appaltante richiedere copia del contratto tra la ditta aggiudicataria ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

ART. 25 - PRIVACY

I dati personali forniti e raccolti verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente appalto seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, trattati e conservati da Solaris S.r.l. con modalità informatizzate e/o manuali;

I dati oggetto del presente appalto e tutte le informazioni di cui i contraenti verranno a conoscenza, ciascuno per la propria parte, saranno mantenuti rigorosamente riservati e non potranno essere comunicati a terzi senza l'autorizzazione di Solaris S.r.l., nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del d. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale.

L'Affidataria si impegna a rispettare la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, il D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss. mm. ii e il Regolamento UE 2016/679 ed adottare ogni precauzione necessaria, nonché sistemi efficaci, al fine di preservare l'integrità dei dati gestiti e di prevenire ogni alterazione, perdita, distruzione dei dati e delle informazioni trattate per l'esecuzione del presente incarico.

Ciascuna Parte assume, in relazione ai dati personali a cui l'altra Parte potrà e/o dovrà avere accesso per dare esecuzione al presente appalto, la qualità di titolare del trattamento, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In capo al titolare resteranno, per l'intera durata dell'incarico, i relativi obblighi e le responsabilità nei confronti della controparte, degli interessati e dei terzi.

Laddove si rendesse necessario, la Società si riserva la facoltà di designare la controparte quale Responsabile esterno del Trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 e del Regolamento UE 2016/679.

Solaris ha designato quale proprio Responsabile della Protezione dei dati, Data Protection Officer c.d. DPO, lo studio Legale Wild Side Associati con sede in con sede in via Cairoli n. 9, 40121 Bologna contattabile ai seguenti indirizzi mail privacy@wslegal.it e PEC legaliassociatews@ordineavvocatibopec.it e/o tramite il seguente numero di Tel. 051/0263896.

ART. 26 - DUVRI

La Società non è tenuta alla predisposizione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 comma 3 e 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008, avendo altresì valutato che non sussistono rischi interferenziali trattasi di servizio di natura intellettuale.

I costi della sicurezza derivanti dall'eliminazione dei rischi da interferenza risultano, pertanto, essere pari a zero.

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione contrattuale emergano rischi da interferenza, rilevati anche su segnalazione del Fornitore, Solaris S.r.l. procederà alla redazione del DUVRI.

È comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi (DVR) e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le norme vigenti nelle materie oggetto del presente capitolato.

S'intende che la Ditta appaltatrice sia a conoscenza delle disposizioni previste dal presente capitolato e non sarà quindi ammessa alcuna ignoranza in merito.

ALLEGATI:

- Allegato A – Schede Categorie Professionali.
- Allegato B – Elenco del personale attualmente impiegato.